

imposto il rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza ove fornisca informazioni sulla propria attività professionale, «*quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse*».

Ancora, l'avvocato è soggetto al **limite di continenza**, potendo fare esclusivo riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale, senza richiamare titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

L'avvocato non deve dare informazioni equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive, né può effettuare una pubblicità elogiativa, comparativa ed occulta.

È consentita l'indicazione del titolo professionale, della denominazione dello studio e dell'Ordine di appartenenza.

Il **titolo accademico** di professore può essere indicato solo dal professionista che sia o sia stato docente universitario di ruolo di materie giuridiche, con specificazione della qualifica e della materia di insegnamento; per i professori a contratto di materie giuridiche dovrà essere invece utilizzata la dicitura «*professore a contratto*», con l'indicazione della materia insegnata e dell'Università presso la quale l'insegnamento è svolto, limitatamente al periodo di durata contratto.

È consentita la diffusione di informazioni inerenti all'attività, ai prezzi, ai contenuti ed alle altre condizioni di offerta di servizi professionali, al solo fine di orientare le scelte di chi cerchi assistenza professionale, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

È consentita l'indicazione del **settore di attività prevalente** e/o il **titolo di specializzazione** eventualmente conseguito. A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato che l'avvocato può indicare anche più settori di esercizio dell'attività professionale e più materie di attività prevalente, precisando tuttavia che l'affermazione di una propria "specializzazione" presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (cfr. C.N.F., 20 marzo 2014, n. 39).

Quanto ai **soggetti**, il praticante può usare – esclusivamente e per esteso – il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale dicitura «abilitato al patrocinio», qualora abbia conseguito tale abilitazione. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi che non siano organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato, né fare riferimento a collaboratori, non abilitati al patrocinio, senza indicare la mancanza di abilitazione. Non è consentito l'utilizzo del nome del professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo questi non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. Infine, nelle informazioni al pubblico non è ammessa l'indicazione dei nomi dei propri clienti o delle parti assistite, anche ove questi vi consentano.

Quanto alle **modalità** concrete dell'informazione, deve precisarsi in primo luogo che la pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano

lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato e che la casistica posta all'esame del giudice disciplinare è innumerevole e assai varia. In via esemplificativa, si evidenzia che è lecito l'inserimento in un elenco telefonico per categorie del nome dell'avvocato e dell'indirizzo dello studio legale con cornicetta nera e caratteri grafici in stile grassetto (cfr. C.N.F., 29 aprile 2003, n. 78); è parimenti consentito all'avvocato l'inserimento del proprio recapito, sempre in un elenco telefonico per categorie, non solo nella parte dedicata al Comune ove lo studio legale si trova, ma anche nelle sezioni che si riferiscono a località limitrofe (cfr. C.N.F. (parere), 24 febbraio 2010, n. 5). Non è stata invece ritenuta lecita la condotta del professionista che aveva pubblicizzato il proprio studio professionale a mezzo di volantini lasciati e/o fatti depositare sul parabrezza delle vetture in sosta nei quali affermava di praticare prezzi popolari (C.N.F., 29 dicembre 2014, n. 207). Allo stesso modo, è stato ritenuto meritevole di sanzione l'avvocato che aveva assunto due figuranti per presentarli ai *media* come propri clienti che si erano trovati a bordo della nave da crociera Costa Concordia in occasione del naufragio del 2012 (C.N.F., 13 dicembre 2014, n. 188).

È stata abrogata la previsione contenuta nell'art. 35 c.d.f. che prescriveva all'avvocato di utilizzare solo **siti web** con domini propri, senza reindirizzamento, riferimenti commerciali e/o pubblicitari indicati direttamente o tramite *banner* o *pop-up* interni o esterni al sito riconducibili a sé, allo studio legale o alla società di avvocati alla quale partecipi e imponeva di comunicare la forma ed il contenuto del sito al Consiglio dell'Ordine di appartenenza (la modifica è stata apportata con delibera CNF del 22 gennaio 2016 ed è in vigore dal maggio 2016). Si tratta di una significativa apertura verso la libertà dei mezzi di comunicazione, anche *on line*, che consente la pubblicità su siti con reindirizzamento, *social network*, *et similia*, fermi restando i limiti di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza indicati.

Abbiamo visto come, a norma dell'art. 5 c.d.f., l'iscrizione agli albi costituisca condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato; detta iscrizione è subordinata al superamento dell'esame abilitativo, previo svolgimento del tirocinio formativo per diciotto mesi.

Ne consegue che l'esercizio dell'attività di **patrocinio** legale **in assenza titolo**, perché non conseguito ovvero sospeso, costituisce illecito deontologico perseguibile ai sensi dell'**art. 36 c.d.f.**

Abbiamo visto come, a norma dell'art. 5 c.d.f., l'iscrizione agli albi costituisca condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato; detta iscrizione è subordinata al superamento dell'esame abilitativo, previo svolgimento del tirocinio formativo per diciotto mesi.

Ne consegue che l'esercizio dell'attività di **patrocinio** legale **in assenza titolo**, perché non conseguito ovvero sospeso, costituisce illecito deontologico perseguibile ai sensi dell'**art. 36 c.d.f.**